LAVORO E SICUREZZA | Nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid-19: nota di aggiornamento

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 12, 2022

Come noto, con i provvedimenti di fine 2021 e inizio 2022 il Governo ha introdotto ulteriori e rilevanti disposizioni per contrastare il Covid-19 (cfr. nostre informative del 29 dicembre e del 5 gennaio u.s.).

Di particolare interesse la proroga di alcune misure tra cui quelle sulla tutela dei lavoratori fragili e sul lavoro agile "emergenziale" (c.d. smart working), le norme che estendono il requisito del cosiddetto super green pass, quelle sull'uso delle mascherine, sulla nuova quarantena e per l'estensione dell'obbligo vaccinale ai cittadini e lavoratori ultracinquantenni.

Si riporta in allegato una nota, redatta dal nostro Sistema centrale, che illustra le novità introdotte.

All.toEmergenza COVID – Provvedimenti di fine 2021 e inizio 2022

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali – nota del Ministero del Lavoro n. 29 dell'11 Gennaio 2022

scritto da Francesco Cotini | Gennaio 12, 2022

Come noto, la legge n. 215/2021, di conversione del DL 146/2021, ha introdotto dal **21 dicembre 2021** un nuovo obbligo di comunicazione finalizzato a "*svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive*" nell'impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Con la nota n. 29 dello scorso 11 gennaio, in allegato, il Ministero del Lavoro fornisce le prime indicazioni utili al corretto adempimento del suddetto obbligo.

Ambito di applicazione: soggetti interessati

L'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dall'art. 13 del DL 146/2021), e **interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori**.

Inoltre, la disposizione interessa i **lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all'art. 2222 c.c.** – riferito alla persona che "*si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un*

servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente" – e sottoposti, in ragione dell'occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all'art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano viceversa esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

– le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);

– i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;

– le professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA; se tuttavia l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame;

– i rapporti di lavoro "*intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*", *rispetto ai quali la L. n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha introdotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione, intervenendo sull'art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996) e stabilendo, tra l'altro, che tale comunicazione "è effettuata dal*

committente entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro".

Tempistiche

L'obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l'entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della nota in oggetto (11 gennaio 2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della nota n. 29/2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre u.s. e già cessati, stante l'assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro i prossimi 7 giorni di calendario e cioè entro il 18 gennaio p.v. compreso.

Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della nota in oggetto, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell'inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

L'obbligo di comunicazione, da effettuarsi **all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione**, avviene mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di

consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso **l'invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (ITL.Salerno.occasionali@ispettorato.gov.it – come da elenco completo riportato in allegato alla nota)**. Trattasi di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione potrà essere direttamente inserita nel corpo dell'e-mail, senza alcun allegato, e dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

– dati del committente e del prestatore;

– luogo della prestazione;

– sintetica descrizione dell'attività;

– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Dato obbligatorio è altresì quello relativo all'ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento **antecedente all'inizio dell'attività del prestatore**.

Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

Sanzioni

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

Le sanzioni potranno essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

All.to INLnota29-2022-comunicazione-LAO

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815f.cotini@confindustria.sa.it

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 12, 2022

https://www.confindustria.sa.it/selezione_articoli_12_01_2022/

Cresce l’offerta di lavoro, si stimano oltre le 5000 assunzioni su tutta la provincia

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 12, 2022
selezione_articoli_12_01_2022 1

Aeroporto Costa d’Amalfi, c’è il Patto per la Legalità

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 12, 2022
selezione_articoli_12_01_2022 4

Puc, il nuovo Ruggi è già stato inserito nella variante di revisione decennale

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 12, 2022
selezione_articoli_12_01_2022 6

Traffico, finita la tregua natalizia Case Rosse off limits per un mese

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 12, 2022
selezione_articoli_12_01_2022 7

Comune e Asi, telecamere in rete per la sicurezza

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 12, 2022
selezione_articoli_12_01_2022 9

Campania, record contagi

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 12, 2022
selezione_articoli_12_01_2022 10

“Rincari energia a 37 miliardi, filiere produttive a rischio”

scritto da Fabiana Capasso | Gennaio 12, 2022
selezione_articoli_12_01_2022 12